

Milano, 15 febbraio 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N.05/17

LE NUOVE DICHIARAZIONE D'INTENTO DAL 1° MARZO

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 213221 del 2 dicembre 2016 è stato approvato un **nuovo modello per la dichiarazione d'intento** di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, **che deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017**. Approssimandosi il termine del 1 marzo di decorrenza della novità in oggetto, con la presente comunicazione si rammentano nuovamente i concetti già espressi con la nostra circolare n. 31 del 23.12.2016.

Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo (da specificare nei campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione").

Attenzione: Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.

Nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non avrà validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni dovrà quindi essere presentata una nuova dichiarazione d'intento, utilizzando il nuovo modello.

Nel caso invece in cui sia stata presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il

campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione continuerà ad essere valida, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1° marzo 2017. In questi casi, quindi, non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d’intento.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che, con risoluzione del 20 maggio 2015, n. 58510/RU, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che le operazioni di importazione possono essere fatte con la dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione telematica all’Agenzia Entrate, poiché è il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane (sistema AIDA), che in fase di acquisizione della dichiarazione di importazione, controlla l’esistenza e la validità della dichiarazione d’intento, la capienza del plafond IVA (sulla base dell’importo inserito nella dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate) e la corrispondenza tra i dati dell’importatore e i dati del dichiarante riportati nella dichiarazione d’intento. In caso di incongruenze il sistema rigetta la dichiarazione di importazione.

La dichiarazione di intento per le operazioni di importazione può prevedere alternativamente:

- il **campo 1 “Una sola operazione per un importo fino a euro”**. Occorre inserire il “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell’impegno del plafond IVA, in quanto l’importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata la dichiarazione d’intento;
- il **campo 2 “Operazioni fino a concorrenza di euro”**, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.

È consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali. Le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qualunque Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale.

I requisiti da verificare in capo all’esportatore abituale e, in generale, tutta la disciplina della dichiarazione d’intento, disposta dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, non hanno subito alcuna variazione (in calce a questa circolare ne riassumiamo le

caratteristiche principali): le motivazioni che hanno giustificato l'adozione di un nuovo modello, secondo quanto riportato nel provvedimento delle Entrate, sono da ricondurre al perseguimento di un monitoraggio più puntuale sulle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali, al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolato.

Segnaliamo tuttavia che allo stato attuale nessuna norma impone all'esportatore abituale di “ripartire” il plafond a propria disposizione tra i vari fornitori; non è quindi richiesto che la sommatoria dei campi 1 e 2 delle dichiarazioni d'intento trasmesse non superi il plafond disponibile come risultante dalla dichiarazione IVA.

Quindi, per esempio, l'esportatore che dispone di un plafond di 1 milione di euro, potrà trasmettere ai suoi 10 fornitori dichiarazioni d'intento, ciascuna di 1 milione di euro, in attesa di valutare l'effettivo utilizzo del plafond. Per operare correttamente, senza “splafonare” sarà sufficiente mandare le revoche una volta raggiunto il plafond. Ma del resto, il monitoraggio del corretto utilizzo del plafond era pratica già in essere.

Il plafond e l'esportatore abituale: sintesi riepilogativa

Per i cosiddetti “esportatori abituali” che effettuano significative operazioni attive non imponibili, l'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 prevede la facoltà di acquistare senza applicazione dell'IVA, in modo da evitare o ridurre la formazione di rilevanti crediti IVA (spesso difficili da recuperare). In particolare, si considera “esportatore abituale” il soggetto passivo IVA che effettua operazioni non imponibili (vedi il dettaglio a seguire) in misura superiore al 10% del volume d'affari rettificato.

Le operazioni da considerare sono quelle registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti. Non si può assumere la veste di esportatore abituale nel primo periodo di attività.

Il “Plafond” costituisce il limite massimo di acquisti senza IVA che un esportatore abituale può effettuare nell'anno ed è pari alla somma delle operazioni rilevante registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti.

Operazioni che concorrono allo status di esportatore e alla formazione del plafond

Esportazioni dirette (comprese le cessioni a titolo di <i>consignment stock</i> al momento del prelievo dal deposito e	Art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972
--	--

quelle di beni usati per il margine positivo)	
Esportazioni dirette triangolari	
Esportazioni indirette (ossia quelle in cui il soggetto non residente provvede ad esportare entro 90 giorni)	Art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972
Cessioni verso Repubblica di San Marino e Città del Vaticano	Art. 71, comma 1, D.P.R. 633/1972
Cessioni di beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, equipaggiamento e rifornimento di piattaforme di perforazione e sfruttamento e per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma	Art. 8, comma 5, D.P.R. 633/1972
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione «effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa»	Art. 8-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972
Servizi internazionali	Art. 9, comma 1, D.P.R. 633/1972
Cessioni e prestazioni nei confronti di consolati, ambasciate, basi Nato, ONU, comandi militari degli Stati membri, ecc.	Art. 72, D.P.R. 633/1972
Cessioni intracomunitarie di beni	Art. 41, D.L. 331/1993
Cessioni intracomunitarie triangolari	Art. 41, D.L. 331/1993
Cessioni intracomunitarie interne triangolari	Art. 58, c. 1, D.L. 331/1993
Cessioni intraUE di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato UE	Art. 50-bis, comma 4, lett. f), D.L. 331/1993
Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dalla UE	Art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. 331/1993
Margini positivi delle esportazioni non imponibili riguardanti i beni usati	Art. 37, comma 1, D.L. 41/1995

NON concorrono invece alla formazione del Plafond le cessioni di beni e prestazioni di servizi ad esportatori abituali (art. 8, comma 1, lett. c) e le cessioni e le prestazioni di servizi extraterritoriali (artt. 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies).

La dichiarazione d'intento

Per poter beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, l'esportatore abituale deve consegnare al fornitore (o in Dogana) la cosiddetta dichiarazione d'intento redatta su apposito modello.

La dichiarazione d'intento deve essere:

- redatta in duplice copia;
- numerata progressivamente;
- annotata in apposito registro entro 15 giorni dall'emissione (per gli esportatori) e dal ricevimento (per i cedenti o prestatori); in alternativa la dichiarazione ricevuta deve essere registrata in apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 (registro delle fatture emesse) e 24 (registro dei corrispettivi) del D.P.R. n. 633/1972;
- gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali devono preliminarmente trasmettere telematicamente (direttamente o tramite intermediari) all'Agenzia Entrate la dichiarazione d'intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia Entrate, va poi consegnata al fornitore (o in Dogana).

Il fornitore che riceve la dichiarazione e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia Entrate, è obbligato a verificare la correttezza e l'integrità dell'avvenuta trasmissione da parte dell'esportatore abituale collegandosi al sito:

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>.

Se la dichiarazione è stata regolarmente comunicata, il sistema rilascerà al fornitore una ricevuta, che andrà stampata ed allegata alla documentazione consegnata dal cliente.

Cordiali saluti